



Legge n° 84/1993

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LIGURIA**

Approvato con Delibera n. 139 del 17/04/2020

16123 Genova – Via XXV Aprile, 16/7 – Tel: 010-2758830
Codice fiscale 95040780108

e-mail: info@oasliguria.net pec: oasliguria@pec.it internet: www.oasliguria.org

PREMESSA

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria:

- Visto il DL 13 agosto 2011 n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n.148;
- Visto il DPR 7 agosto 2012 n. 137 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b) DL 138/2011;
- Visto l'art 8 e l'art. 16 del “Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali”, approvato nella seduta di Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) del 14 dicembre 2019;
- Richiamata la Delibera n. 97 del 25 agosto 2017 “Approvazione Regolamento di funzionamento Ordine Assistenti Sociali della Liguria” e successive modificazioni;
- Vista la Delibera n.387 del 22 dicembre 2018 “Diritti di segreteria”;
- Vista la Delibera n.227 del 30 aprile 2019 “Approvazione Regolamento dell'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Liguria per il controllo sull'assolvimento dell'obbligo formativo”;
- Considerato che all'Ordine degli Assistenti Sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;
- Considerato che la Formazione Continua sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione;
- Considerato che agli artt. 24, 25 e 81 del Codice Deontologico della professione di Assistente sociale (approvato con Delibera CNOAS n.17 del 21/02/2020 e in vigore dal 1 Giugno 2020) si prescrive ai professionisti il dovere di aggiornare continuamente la propria formazione e di procedere ad una corretta rendicontazione della stessa, pena l'esercizio dell'azione disciplinare;

Nella seduta del 17/04/2020 ha approvato il seguente Regolamento, che abroga e sostituisce il precedente relativo al triennio formativo 2017-2018-2019 approvato con Delibera n.36 del 24/03/2017.

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria in materia di costituzione, composizione e funzionamento interno della Commissione Consultiva per l'autorizzazione alla Formazione Continua della Regione Liguria, di seguito denominata "Commissione Consultiva";
2. Il presente Regolamento si attiene a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento per la Formazione Continua e dalle Linee d'indirizzo del CNOAS.

Art. 2 - Oggetto

Con l'espressione Formazione Continua si intende ogni attività organizzata di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento.

Art. 3 - Commissione Consultiva per l'autorizzazione alla Formazione Continua

1. La Commissione Consultiva per l'autorizzazione alla Formazione Continua, così definita nel Regolamento Interno del CROAS Liguria, è costituita dal Referente, Consigliere del CROAS Liguria, che ha la responsabilità della convocazione e della gestione della suddetta Commissione e ha il ruolo di proporre al Consiglio i pareri espressi in sede di Commissione;
2. La Commissione è composta oltre che dal Referente, da un altro Consigliere ed eventualmente da membri esterni fra gli iscritti all' Albo Regionale, con comprovata esperienza professionale ed in regola con tutte le disposizioni del vigente Regolamento Nazionale.

Art. 4 - Attribuzioni e funzionamento della Commissione Consultiva per l'autorizzazione alla Formazione Continua

1. La Commissione si riunisce almeno a cadenza mensile o secondo necessità, così da visionare le richieste degli iscritti e degli Enti, valutarle e proporle in tempo utile per la prima seduta del Consiglio successivo;
2. La Commissione dà parere motivato al Consiglio per l'attribuzione di crediti agli eventi formativi che si svolgono nel territorio regionale, proposti dai soggetti autorizzati a tali attività mediante Convenzioni e/o Protocolli d'intesa;
3. Il parere espresso dalla Commissione si basa sulla valutazione della tipologia, durata e qualità dell'evento formativo ed è subordinato alla corretta e completa presentazione dell'istanza;
4. Il Consiglio demanda alla Commissione l'attività di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, come meglio specificato di seguito.

Art. 5 - Competenza territoriale della Commissione Consultiva

La Commissione verifica e controlla che gli Enti richiedenti il riconoscimento dell'attività formativa abbiano la sede legale nell'ambito territoriale del CROAS Liguria.

Art. 6 - Esigibilità del diritto di segreteria

Il CROAS Liguria prevede l'esigibilità del Diritto di segreteria in relazione alle procedure per l'attribuzione dei crediti formativi. L'entità dei diritti di Segreteria è fissata con apposito Regolamento a cui si rimanda.

Si evidenzia che tali Diritti di segreteria dovranno essere corrisposti esclusivamente tramite il canale PagoPA, come da indicazioni sul sito internet istituzionale alla pagina dedicata.

Art. 7 - Attività di controllo

1. In base al Regolamento di cui alla Delibera 227/2019 "Approvazione Regolamento dell'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Liguria per il controllo sull'assolvimento dell'obbligo formativo" richiamata in premessa, è attribuito alla Commissione Consultiva, in collaborazione con il Consigliere Segretario ed il personale di segreteria, il compito di effettuare controlli a campione su un totale pari al 3% degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale controllo si effettua mediante estrazione a sorte da

svolgere sul triennio precedente a quello in vigore;

2. Parimenti, alla Commissione Consultiva è assegnata l'attività di controllo verso i soggetti che hanno organizzato eventi formativi e allo scopo possono essere richiesti chiarimenti e documentazione integrativa.

Art. 8 - Collaborazione con la Commissione Formazione

1. La Commissione Consultiva, attraverso le sue funzioni e i dati di cui dispone, consente al Consiglio e alla Commissione Formazione una panoramica sulle attività formative svolte durante il triennio formativo vigente;
2. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la Commissione Consultiva trasmette periodicamente i dati relativi agli eventi accreditati alla Commissione Formazione.
3. La Commissione Formazione elabora e sintetizza i dati ricevuti in base alle seguenti variabili: enti formatori, luogo di svolgimento, tematiche affrontate, numero dei partecipanti previsti e quelli effettivamente presenti. Il monitoraggio dei dati permetterà al Consiglio l'elaborazione del Piano Offerta Formativa (POF) per l'anno seguente il più rispondente possibile al fabbisogno espresso nella comunità professionale.

Art. 9 - Norma transitoria

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al “Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali”; disponibile sul sito www.cnoas.it.